



**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n. 02 del 28 NOVEMBRE 2022**

Riunione del 17 Novembre 2022

Presidente:     Avv. Claudio Cutrera  
Componente:   Avv. Francesca Romana Pettinelli  
Componente:   Avv. Giuseppe Bianco

**CFA/N. 02.22.23**

**Reclamo del tesserato Roberto Giorgi nella qualità di presidente del C.T. Fipav Appennino Toscano e della tesserata Valentina Maltagliati nella qualità di consigliere e referente beach volley avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale FIPAV in data 28/10/2022 (C.U. n. 26 del 28.10.2022)**

\*\*\*\*\*

Il presente procedimento è stato incardinato dai Sigg.ri Giorgi e Maltagliati (nelle loro rispettive qualità) per contestare la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro) ciascuno, inflitta dal Tribunale Federale in virtù del Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato.

Il fatto loro contestato nell'atto di deferimento è *“l'essersi fatti promotori, in qualità di Presidente del CT Fipav Appennino (il Giorgi), in qualità di consigliere e referente beach volley (la Maltagliati), in violazione degli artt. 16 e 51 dello Statuto Fipav, 19 e 56 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico Fipav, 1 e 74 Reg. Giur, con comunicazione ufficiale del 14/06/2022 indirizzata a giovani tesserati e sodalizi di appartenenza del territorio, di un raduno promozionale per l'attività di beach volley, fissato per il giorno 9/07/2022, coinvolgendo nell'organizzazione la ASD Team Beach, sodalizio non affiliato alla Fipav, dando contestualmente risalto alla circostanza che detta associazione avrebbe organizzato, il successivo 10/07/2022, un torneo tra i partecipanti al raduno e così, di fatto, facendosi promotori di iniziative sportive fuori dall'ambito federale, in violazione dei propri doveri*



*istituzionali, attività poi reiterata nel successivo mese di agosto 2022”.*

Innanzi al Tribunale Federale il comportamento degli odierni reclamanti, nonostante la richiesta della difesa, è stato censurato con la medesima sanzione (mesi quattro di sospensione).

Con il reclamo oggetto di disamina, il Giorgi e la Maltagliati, nel separare le condotte, hanno rilevato:

- 1) **Sulla posizione di Roberto Giorgi:** l’ASD Team Beach aveva presentato telematicamente una domanda (completa ed accettata dal sistema) di prima affiliazione alla FIPAV il 14/04/2022.

I modelli A1 e A2, successivamente generati, erano stati consegnati al Giorgi che li aveva controllati unitamente a tutti i documenti, senza che la società ricevesse il diniego come da art. 7 del R.A.T..

Sostanzialmente il Giorgi aveva ritenuto, in buona fede, che la procedura di affiliazione si fosse regolarmente completata e quindi di operare in pieno ambito federale.

Precisava inoltre che il suo intento era stato solo quello di rilanciare il beach volley, in difficoltà a seguito della pandemia.

Inoltre il Giorgi rilevava: a) di aver avuto notizia della mancata affiliazione il 19/09/2022 e quindi solo a seguito della formale conclusione delle indagini (13/09/2022); b) che non si comprendeva il motivo del primo diniego alla affiliazione; c) che la ASD Team Beach, ripresentando la domanda di affiliazione con i medesimi documenti, veniva poi affiliata; d) che comunque il coinvolgimento della ASD Team Beach (al tempo non affiliata) nell’occasione era stato minimo;

- 2) **Sulla posizione di Valentina Maltagliati:** si sostiene che la tesserata si era limitata a controllare sul campo la regolarità dei documenti dei partecipanti e, nel pubblicizzare un evento promozionale coinvolgendo nell’organizzazione la ASD Team Beach, aveva fatto affidamento sulla positiva affiliazione della medesima.

La stessa Maltagliati rilevava di non aver mai avuto la disponibilità delle password per



verificare l'affiliazione e quindi di non aver mai potuto effettuare verifiche approfondite; da ciò il venir meno del capo di incolpazione a suo carico.

Veniva chiesto, quindi, per Giorgi Roberto il proscioglimento ovvero in subordine la sanzione dell'ammonizione con diffida o quella minima ritenuta adeguata e di giustizia, per Valentina Maltagliati il pieno proscioglimento o, in subordine, il minimo della sanzione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte rileva quanto segue.

È pacifico che sia il Sig. Giorgi, quale Presidente del CT Fipav Appennino, sia la Sig.ra Maltagliati, quale consigliere e referente beach volley, avrebbero dovuto accertarsi della corretta affiliazione della ASD Team Beach prima dello svolgimento del torneo, gravando sui medesimi delle responsabilità indipendenti e comunque ricollegabili ai loro ruoli.

Responsabilità ammessa dai reclamanti che comunque non può non essere mitigata dalla evidente buona fede emersa dalla ricostruzione dei fatti.

Appare credibile che non avendo la società in questione ricevuto i dinieghi previsti ex art. 7 R.A.T., incolpevolmente il Giorgi abbia dato corso alle attività previste nel torneo: circostanza questa avvalorata dall'avvenuta conoscenza della mancata affiliazione da parte del Giorgi solo il 13 Settembre 2022 con la chiusura delle indagini disciplinari, successivamente quindi alla fine del torneo svoltosi tra luglio ed agosto 2022.

Altrettanto credibile appare il fatto che la Maltagliati, pur in mancanza di password e comunque di strumenti idonei alla verifica dell'affiliazione, abbia pubblicizzato un evento promozionale di beach volley confidando però nel fatto che la società Asd Team Beach fosse regolarmente affiliata alla Fipav.

La buona fede rilevata, però, non può escludere la colpevolezza dei reclamanti anche in considerazione del fatto che trattasi di fattispecie ben nota ai tesserati Fipav, già più volte oggetto di censura da parte dei vari organi Giurisdizionali.

La detta credibile buona fede, riconducibile alle particolari modalità in cui si sono



verificati i fatti, può solo mitigare le sanzioni da irrogare poiché il ruolo ricoperto imponeva, comunque, massima attenzione e preventiva cautela per evitare infrazioni ai Regolamenti e Statuto della FIPAV.

Ciò differenziando i diversi ruoli ricoperti dai reclamanti.

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto dai tesserati Roberto Giorgi, nella qualità di presidente del C.T. Fipav Appennino Toscano e Valentina Maltagliati, nella qualità di consigliere e referente beach volley, a limitata modifica del provvedimento impugnato, dispone di rideterminare le sanzioni da applicare irrogando, nei confronti di Roberto Giorgi, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due e giorni 15 (quindici), mentre, nei confronti di Valentina Maltagliati, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno e giorni 15 (quindici).

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso all'albo il 28 Novembre 2022